

Proc. n. 2060/2013



CORTE DI APPELLO DI BARI

- SEZIONE LAVORO -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati:

dr. VITO FRANCESCO NETTIS	Presidente
dr. MARIA GIOVANNA DECEGLIE	Consigliere
dr. LUCA ARIOLA	Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale dell'anno 2013 vertente

tra

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio ed in qualità di mandatario della S.C.C.I. s.p.a., difeso dall'avv. Chiara Contursi;

appellante – appellato incidentale

e

AMGAS s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. Paolo Marra, giusta procura a margine della memoria di costituzione;

appellata – appellante incidentale

nonché

AMGAS s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa in primo grado dall'avv. Esmeralda Bavaro e con questa elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Basilio Taneburgo sito in Bari, al viale Luigi De Laurentis n. 3;

Equitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma al viale Tor Marancia n. 4;

appellate – contumaci

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 29.5.2009 l'AMGAS s.p.a. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2009 0006910540 notificata il 21.4.2009 con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 10.663,98 per omessi versamenti di contributi dovuti al "Fondo integrativo



del gas” gestito dall’Inps in seguito a rettifica di mod. DM/10 per il periodo 09/2007 – 12/2007.

Con ricorso depositato il 18.3.2011 l’AMGAS s.r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 014 2011 0007303934 000 notificata l’8.2.2011 con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.083,43 per omessi versamenti di contributi dovuti al “Fondo integrativo del gas” gestito dall’Inps in seguito a rettifica di mod. DM/10 per il periodo 11/2009 – 12/2009.

In entrambi i giudizi le società ricorrenti hanno sostenuto di non dover versare nulla al predetto Fondo in quanto aventi natura di imprese pubbliche, atteso che il loro capitale sociale era interamente detenuto da un ente pubblico, ossia il Comune di Bari.

L’Inps si è costituito in ambedue le controversie chiedendo il rigetto delle opposizioni.

Con sentenza del 14.1.2013 il Tribunale del lavoro di Bari ha accolto le opposizioni compensando per intero le spese di lite. Il Tribunale ha infatti ritenuto:

a) quanto ad AMGAS s.r.l., che essa svolgeva solo attività di vendita di gas naturale e non di produzione e distribuzione del gas, per cui aveva effettuato i versamenti imposti a titolo di previdenza complementare nei confronti del “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese di Servizi di Pubblica Utilità” PEGASO;

b) quanto ad entrambe (e quindi anche AMGAS s.p.a.), che si trattava di società a capitale pubblico e, di conseguenza, esse non avevano nessun obbligo di effettuare versamenti al “Fondo Pensione Complementare”, giacché detto obbligo era previsto soltanto per le aziende private del gas.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello l’Inps mediante ricorso depositato in data 13.7.2013.

L’Ente previdenziale ha innanzitutto evidenziato di aver effettuato lo sgravio della cartella n. 014 2011 0007303934 000 notificata l’8.2.2011 ed opposta da AMGAS s.r.l., condividendo la tesi del primo Giudice.

Quanto alla cartella n. 014 2009 0006910540 notificata il 21.4.2009, invece, l’Inps ha chiesto la riforma della sentenza appellata denunciando l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto che l’AMGAS s.p.a. avesse natura pubblica solo perché ad intero capitale pubblico. L’appellante critica la pronuncia del Tribunale anche nella parte in cui aveva ritenuto che l’obbligo di versamento al fondo previdenziale in questione non operasse nei riguardi di AMGAS s.p.a. in quanto la sua attività non aveva ad oggetto gas “manufatturato”, ossia oggetto di trasformazione mediante apposito procedimento chimico.

AMGAS s.p.a. si è costituita chiedendo il rigetto dell’appello e spiegando appello incidentale. In particolare, la società ha impugnato il capo della statuizione relativo alla regolamentazione delle spese censurando la decisione del Giudice di prime cure di compensare per intero le spese di lite



in ragione della complessità delle questioni giuridiche trattate. L'appellante incidentale osserva, difatti, che il Tribunale aveva sposato in pieno le sue tesi e, d'altro canto, non aveva esplicitamente indicato i giusti motivi che avevano indotto a disporre la compensazione delle spese, così violando l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nella formulazione applicabile *ratione temporis* (ossia anteriore alle modifiche introdotte con l. n. 69 del 2009).

Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 14.5.2019 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.

3. L'appello dell'Inps è da ritenersi fondato, non potendosi condividere la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che AMGAS s.p.a., in quanto società di diritto privato ma ad intera partecipazione pubblica, sia sottratta all'obbligo di versare i contributi al "Fondo integrativo del gas" gestito dall'Inps.

Devono essere in questa sede integralmente richiamate le considerazioni espresse da questa Corte in altre sentenze relative a controversia analoghe (sentenze nn. 1214/2019 e 1217/2019, entrambe pubblicate il 16.5.2019), il cui contenuto è condiviso e fatto proprio dal Collegio.

I passaggi essenziali della motivazione delle predette pronunce sono sintetizzabili nei termini che seguono.

3.1. Occorre innanzitutto richiamare l'insegnamento di Cass. n. 2133 del 1990 la quale ha osservato che il legislatore, con l'art. 1 comma 4 della l. n. 61 del 1987, ha modificato l'art. 8 della l. n. 1084 del 1971 (che assoggettava alla iscrizione al fondo i dipendenti della aziende private produttrici e/o distributrici per concessione amministrativa di "gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili", nel senso che, ora, l'obbligo d'iscrizione riguarda i dipendenti di tutte le aziende private che, per concessione amministrativa, producono e-o distribuiscono alla cittadinanza gas per usi civili, avendo la nuova formulazione legislativa lasciato cadere l'aggettivo "manifatturato" che si trovava all'origine di un cospicuo contenzioso tra l'Inps e le imprese distributrici di gas metano.

D'altro canto, la lettura degli atti preparatori della l. n. 61 del 1987 rende avvertiti che la nuova formulazione dell'art. 8 della legge del 1971 è stata introdotta proprio per includere, tra i lavoratori soggetti all'obbligatorietà iscrizione al Fondo, anche i dipendenti delle aziende distributrici di metano (cfr. intervento del sottosegretario Gianfranco Conti Persini nella seduta del 5.6.1987 della XIII commissione della Camera dei deputati in sede legislativa: "La motivazione del testo del Governo è che *si intende includere nel novero dei soggetti obbligatoriamente iscritti al Fondo Gas anche i lavoratori dipendenti da aziende che producono e-o distribuiscono gas non manifatturato*. Considerata infatti la diffusione del gas metano per uso civile, i lavoratori che prestano la loro attività nelle aziende in questione non possono restare esclusi dal campo di applicazione della normativa previdenziale del fondo del gas o meno di non consentire situazioni di disparità di trattamento tra lavoratori dello stesso contratto colletti-



vo di categoria e, soprattutto, coinvolti nell'esigenza mobilità di in atto dei lavoratori gasisti prevista in sede contrattuale").

Il presupposto dell'intervento legislativo – che il legislatore fa proprio e ribadisce con la nuova norma – è appunto la non idoneità della precedente formulazione a ricomprendere i dipendenti delle imprese da ultimo menzionate tra i soggetti obbligati all'iscrizione al fondo gas. E tale presupposto è ulteriormente ribadito dalla disposizione del comma 13 dello stesso art. 1 cit. l. n. 61 del 1987, a norma del quale “restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili”. Disposizione che – come si evince inequivocabilmente dagli interventi svolti nella già ricordata seduta del 5.6.1987 della XIII Commissione della Camera (v. in particolare interventi del sottosegretario Conti Persini e degli on.li Picchetti, Marte Ferrari, Bianchi) – tendeva ad evitare che le aziende produttrici e/o distributrici di gas naturale metano, le quali avessero versato comunque i contributi al fondo gas, potessero ripeterli in quanto non dovuti anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 61 del 1987.

Infine – prosegue Cass. n. 2133 cit. – il contenuto normativo degli artt. 7 e 8 della l. n. 1084 del 1971 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 61 del 1987), come sopra ricostruito, non lascia spazio ai dubbi di costituzionalità affacciati, con riferimento all'interpretazione qui ritenuta, dalla sentenza impugnata.

Tali dubbi, invero, sono già stati dichiarati manifestamente infondati dalla Corte di cassazione (v. Cass. n. 1931 del 1986 e 3294 del 1987). Qui basterà rilevare che, anche supponendo che i rischi inerenti alla produzione e distribuzione del gas artificiale siano non maggiori di quelli inerenti alla distribuzione del gas naturale, le relative lavorazioni restano incontestabilmente diverse e tanto basta a rendere non irragionevole un diverso regime previdenziale, in ogni caso rispettoso dei precetti fondamentali dell'art. 38 Cost. L'esistenza di buone ragioni per l'unificazione del regime previdenziale dei lavoratori impiegati nelle due diverse attività, infatti, non vale a rendere incostituzionale il regime differenziato esistente sino all'unificazione stessa.

3.2. Né rileva la circostanza, addotta dal primo giudice, che l'AMGAS s.p.a., contrariamente a quanto previsto dall'art. 8 della l. n. 1084 del 1971 (come detto istitutivo dell'apposito Fondo integrativo del gas) non operasse in virtù di una specifica concessione amministrativa, in quanto società a capitale pubblico (c.d. società *in house*) atteso che (v. Cass. n. 3704/19) secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (in tal senso Cass. n. 27513 del 2013 e molte successive conformi) *«In materia di contributi previdenziali, la gestione di servizi pubblici mediante società partecipate, anche in quota maggioritaria, dagli enti pubblici locali non può*



beneficiare dell'esonero del versamento dei contributi per cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, disoccupazione e mobilità» (ma il principio è sicuramente estensibile alla contribuzione ordinaria), «in quanto è specificamente la finalità perseguita dal legislatore nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico. Ne consegue che la finalizzazione della società per azioni, partecipata da ente pubblico locale, alla gestione di un servizio pubblico mediante affidamento c.d. in house (ossia ad un soggetto che, giuridicamente distinto dall'ente pubblico conferente, sia legato allo stesso da una relazione organica) rileva ai fini della tutela del mercato e della concorrenza ma non ha alcun effetto ai fini dell'esonero del versamento dei contributi previdenziali per il finanziamento della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, la disoccupazione e la mobilità».

Analogamente si vedano Cass. n. 28637 del 2018 e Cass. 4274 del 2016, ove si precisa che:

- la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che le disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non valgono a configurare uno statuto speciale delle stesse e che la scelta della pubblica amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica l'assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta;

- la giurisprudenza della Suprema Corte che, con riferimento ai cosiddetti contributi minori, ha confermato l'obbligo, in capo alle società con partecipazione maggioritaria dell'ente locale, della loro corresponsione all'Inps.

Per il consolidato orientamento in tema di contribuzione previdenziale (cfr., tra le altre, Cass. n. 19761/15; Cass. n. 18455/2014; Cass. n. 24524/13; Cass. n. 20818/2013; Cass. n. 22318/13), le società a capitale misto, in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all'erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, restando irrilevante, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione – pur maggioritaria, ma non totalitaria – da parte dell'ente pubblico. La forma societaria di diritto privato è, per l'ente locale, la modalità di gestione degli impianti consentita dalla legge e prescelta dall'ente stesso in ragione della duttilità dello strumento giuridico,



in cui il perseguimento dell'obiettivo pubblico è caratterizzato dall'accettazione delle regole del diritto privato.

D'altronde, giova ribadire, la finalità perseguita dai legislatori nazionale e comunitario nella promozione di strumenti non autoritativi per la gestione dei servizi pubblici locali è specificamente quella di non ledere le dinamiche della concorrenza, assumendo rilevanza determinante, in ordine all'obbligo contributivo, il passaggio del personale addetto alla gestione del servizio dal regime pubblicistico a quello privatistico (cfr. Casa. n. 27513/13; Cass. n. 20818/13).

Per un caso sostanzialmente analogo v. poi Cass. n. 10155 del 2004 ove si evidenzia come *«gli elementi in presenza dei quali si pone un problema di individuazione della effettiva natura del soggetto, al di là della sua formale qualificazione come persona giuridica privata in quanto società per azioni, sono il carattere strumentale dell'ente societario rispetto al perseguimento di finalità pubblicistiche e l'esistenza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario...»*; nella specie, in sostanza *«la critica alla conclusione della corte di merito resterebbe pur sempre affidata, in definitiva, alla sola circostanza della partecipazione maggioritaria del capitale pubblico ma tale circostanza come pure la eventuale erogazione dei contributi pubblici non costituiscono invece, secondo la giurisprudenza di questa Corte elementi decisivi per decidere della natura pubblica di una compagine costituita secondo il comune modello della società per azioni (in tal senso, Cass. Sez. Un. 2 marzo 1999, n. 107; v. anche, sullo sfondo di tale principio, per la posizione non differenziata dell'azionista pubblico rispetto a quella di qualsiasi altro azionista, pur dopo la trasformazione di enti pubblici in società per azioni ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 333 del 1992 convenite nella legge n. 359 del 1992, Cass. 15 novembre 1999, n. 12615)»*.

3.3. Ne consegue che il fatto che l'AMGAS, quale società a capitale pubblico, non necessiti di una specifica concessione amministrativa – risultando la vendita del gas naturale affidatale in via diretta e sin dall'origine – non può, per ciò solo, alterare il meccanismo legale della contribuzione obbligatoria, tanto più che l'art. 8 della l. n. 1084 del 1971, nel prevedere che le aziende private del gas (tenute ad iscriversi all'apposito fondo di previdenza di cui sopra) sono *«quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas»*, non prevede affatto la presenza dell'apposita concessione come una discriminante per individuare le società tenute alla contribuzione, essendo la “concessione” piuttosto prevista, a livello descrittivo, come una (ovvia) necessità per le “aziende private del gas” che operano cioè (come nella maggior parte dei casi soprattutto all'epoca dell'entrata in vigore della citata normativa) senza beneficiare di una partecipazione pubblica maggioritaria e/o totalitaria.

4. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, l'appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, va rigettata l'opposizione pro-



posta da AMGAS s.p.a. avverso la cartella n. 014 2009 0006910540 notificata il 21.4.2009.

Resta assorbita ogni altra questione.

L'accoglimento dell'appello principale determina l'assorbimento di quello incidentale spiegato da AMGAS s.p.a., in quanto è venuto meno il presupposto dal quale muove l'impugnazione della parte vittoriosa in primo grado (ossia, in sostanza, la fondatezza dell'opposizione avverso la pretesa creditoria azionata dall'Istituto previdenziale).

5. L'alternativo esito della lite e la peculiarità delle questioni di diritto controverse (in ordine alle quali non si ravvisano precedenti di legittimità specifici) giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.

Deve infine darsi atto della sussistenza, a carico di AMGAS s.p.a., dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, atteso che – come sopra specificato – l'assorbimento dell'appello incidentale, nella specie, equivale ad un rigetto del medesimo.

P Q M

La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 13.7.2013 dall'Inps e sull'appello incidentale proposto da AMGAS s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data 14.1.2013, così provvede:

accoglie l'appello proposto dall'Inps e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, **rigetta** l'opposizione proposta da AMGAS s.p.a. avverso la cartella n. 014 2009 0006910540 notificata il 21.4.2009 e **dichiara** dovuti i contributi e le altre somme indicate nella medesima cartella;

dichiara assorbito l'appello incidentale proposto da AMGAS s.p.a.;

compensa le spese del doppio grado di giudizio;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata. Così deciso in Bari, il 14 maggio 2019.

Il Consigliere estensore

dr. Luca Ariola

Il Presidente

dr. Vito Francesco Nettis

